

COMUNE DI CANEGRATE
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI

n. 22/2020 20 NOV 2020



Parere su salvaguardia equilibri di bilancio

ARRIVO

Classificazione: 0211

In data 19.11.2020 alle ore 15:30 il Revisore unico dei conti, ricevuta la documentazione necessaria in data 18.11.2020 e in seguito agli intercorsi telefonici avuti con la Responsabile dell'Area Contabilità e Programmazione Economica del Comune di Canegrate, esprime il parere sulla delibera di verifica degli equilibri generali di bilancio 2020;

Atteso che l'art. 54 del DL 104/2020 ha differito, per il solo anno 2020, il termine per l'adozione, da parte dell'organo consiliare, della deliberazione di controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio al 30 novembre 2020, in seguito alla difficoltà derivate dall'emergenza sanitaria in atto, in deroga rispetto al termine del 31.07.2020 di cui agli artt. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000 e al principio contabile all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 24/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020/2022 nonché l'aggiornamento del documento unico di programmazione - DUP 2020/2022;

Visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/07/2020 con cui è stato approvato l'assestamento generale di bilancio 2020 sulla quale si è espresso il ns. parere favorevole con verbale n. 15 del 23/07/2020;

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relative alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio per l'anno 2020 con tutta la documentazione di dettaglio;

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il punto 4.2 del principio applicato della programmazione allegato 4/1 al D.lgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

ESPRIME

l'allegato parere sulla verifica degli equilibri di bilancio, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'organo di revisione

ALLEGATO AL VERBALE N. 22 IN DATA 19.11.2020 DELL'ORGANO DI REVISORE DEL
COMUNE DI CANEGRATE

L'organo di revisione

Premesso che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio (vedi però l'art. 54 del DL 104/2020) di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", (vedi però l'art. 54 del DL 104/2020) disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

c) l'articolo 175, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio il termine per l'assestamento generale di bilancio; (vedi però l'art. 54 del DL 104/2020)

d) il principio applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, il quale prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";

tutto ciò premesso

In relazione alla documentazione ricevuta ed ai prospetti forniti si è rilevato che:

- 1) permangono gli equilibri generali di bilancio come da relazione del Responsabile d'Area in data 16.11.2020 e non si rende necessario adottare misure a ripristinare l'equilibrio di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 2) per quanto riguarda la gestione dei Residui Attivi e Passivi l'andamento della riscossione e dei pagamenti è tale da non pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- 3) la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio e presenta un saldo attivo;
- 4) sono rispettate le disposizioni per il contenimento della spesa di personale;
- 5) il fondo crediti di dubbia esigibilità non richiede adeguamenti;
- 6) non si ravvisa la necessità di accantonamenti per rischi di soccombenza da contenzioso;
- 7) non sono stati segnalati dai responsabili debiti fuori bilancio riconoscibili;
- 8) non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

Esprime

- parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Accerta

- a) la coerenza della previsione di competenza e di cassa con gli obiettivi di finanza pubblica
- b) l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato amministrazione.

Canegrate 19.11.2020

L'organo di revisione
rag. Rapelli Pietro

